



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 13 – 14 LUGLIO 2025

Riunione del 9 Luglio 2025

101.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **Salvatore Failla**
- S.S. **ASD QAL'AT** in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Nel procedimento disciplinare a carico di:

- Sig. **Salvatore Failla**, ai sensi degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 18 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per la violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza sportiva per aver reso a mezzo WhatsApp dichiarazioni lesive dell'immagine e dell'onorabilità del Comitato Territoriale FIPAV di Catania, paventando presunte irregolarità e/o favoritismi in relazione alla fissazione delle date di recupero delle gare del campionato territoriale;
- S.S. **ASD QAL'AT**, in persona del Presidente p.t., ai sensi degli artt. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 18 Statuto FIPAV, 2 R.A.T. FIPAV, 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, a titolo di responsabilità indiretta per la condotta contestata al proprio tesserato.

OSSERVA

Con esposto del 2 Maggio 2025 il sig. S. L., consigliere federale del comitato FIPAV di Catania, chiedeva di sanzionare la società ed i dirigenti della stessa per aver accusato la COGT del comitato di aver falsato la regolarità del campionato, utilizzando il sistema di messaggistica Whatsapp.

La procura, ricevuti gli atti incardinava il giudizio ed al termine dell'istruttoria inviava il deferimento al Tribunale.



All'udienza del 9 Luglio 2025 risultavano presenti il sostituto procuratore federale Avv. Alessandro Guarnaschelli, il sig. Failla Salvatore nonché il sig. Giovanni Scerbo dirigente della società ASD QAL'AT ed in rappresentanza della stessa, a ciò delegato dal Presidente.

A seguito di istanza dell'incolpato, il Presidente sospendeva l'udienza per permettere un confronto con la procura federale per vagliare la possibilità di accordo ex art. 36 Regolamento giurisdizionale.

Alla ripresa dell'udienza il procuratore federale dichiarava di aver raggiunto l'accordo con il sig. Failla per l'applicazione della sanzione dell'ammonizione con diffida e non luogo a procedere per la società.

Il Tribunale Federale ritiene che non sussistano ragioni ostative alla declaratoria di efficacia dell'accordo raggiunto con il Failla ritenendo corretta, alla luce dell'esame degli atti e della documentazione acquisita nonché della memoria del Failla con le giustificazioni e le scuse in essa contenute, la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata.

Per quanto riguarda la società si ritiene che nel caso specifico, per come si sono svolti i fatti, non si possa ravvisare una responsabilità della stessa.

PQM

dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta a carico del tesserato Salvatore Failla e sanziona lo stesso con l'amonizione con diffida.

Dispone il non luogo a procedere nei confronti della società S.S. ASD QAL'AT.

Roma, 09 Luglio 2025

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 14 Luglio 2025